

SENTENZA DELLA CORTE

23 aprile 2002

nella causa C-143/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice): Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG contro Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd e Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd e Dowelhurst Ltd, tra SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd e Dowelhurst Ltd e tra Eli Lilly and Co. e Dowelhurst Ltd⁽¹⁾

(«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 7, n. 2 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Medicinali — Importazione parallela — Riconfezionamento del prodotto munito del marchio»)

(2002/C 144/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-143/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd e Swingward Ltd, tra Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG e Dowelhurst Ltd, tra Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd e Dowelhurst Ltd, tra SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd e Dowelhurst Ltd e tra Eli Lilly and Co. e Dowelhurst Ltd, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), e degli artt. 28 CE e 30 CE, la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 23 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può far valere il suo diritto di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere a riconfezionamenti di medicinali, a meno che l'esercizio di questo diritto non contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri.

- 2) Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni è oggettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza quest'ultimo, l'accesso effettivo al mercato interessato o ad una parte rilevante del detto mercato debba considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza da parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.
- 3) L'importatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali muniti di marchio, deve rispettare la condizione di preavviso. Se l'importatore parallelo non rispetta questa condizione, il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del medicinale riconfezionato. Spetta all'importatore parallelo informare egli stesso il titolare del marchio del riconfezionamento progettato. In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento.

⁽¹⁾ GU C 233 del 12.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 aprile 2002

nella causa C-154/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Trasposizione non corretta»)

(2002/C 144/09)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-154/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Patakia) contro Repubblica ellenica (agenti:

signore A. Samoni-Rantou, G. Alexaki e S. Vodina), avente ad oggetto il ricorso diretto a dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo previsto nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), la franchigia di euro 500 stabilita dall'art. 9, lett. b), di tale direttiva, ha trasposto solo in parte l'art. 9, primo comma, lett. b), di tale direttiva, ha trasposto solo in parte la suddetta disposizione, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 25 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica ellenica, non avendo previsto nella legge nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la franchigia di euro 500 stabilita dall'art. 9, primo comma, lett. b), di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale disposizione.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 176 del 24.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 aprile 2002

nella causa C-290/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Johann Franz Duchon contro Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (¹)

(«Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Artt. 48 e 51 del Trattato E (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 E e 42 E) — Artt. 9 bis e 94 del regolamento (CEE) n. 408/71 — Infortunio sul lavoro intervenuto in un altro Stato membro prima dell'entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro d'origine — Inabilità al lavoro»)

(2002/C 144/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-290/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Johann Franz Duchon

e Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), nonché sull'interpretazione o sulla validità degli artt. 9 bis e 94 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 18 aprile 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La posizione di un cittadino di uno Stato membro che, prima dell'adesione di questo Stato all'Unione Europea, ha esercitato un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro ove ha subito un infortunio sul lavoro, e che a seguito dell'adesione dello Stato membro di cui è cittadino, ha inoltrato domanda alle autorità di quest'ultimo Stato per l'ottenimento di una pensione di invalidità in conseguenza del detto infortunio, rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.*

- 2) *L'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, in combinato disposto con l'art. 48, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE) deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 235, terzo comma, lett. a), dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, la quale preveda l'esenzione dal requisito del periodo di carenza ai fini del diritto alla pensione per invalidità professionale derivante da un infortunio sul lavoro — occorso, nella fattispecie, prima della data di entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro interessato — nel solo caso in cui la vittima fosse, all'epoca del sinistro, titolare di un'assicurazione previdenziale obbligatoria o volontaria ai sensi della legislazione di tale Stato, con esclusione della legislazione di ogni altro Stato membro.*

- 3) *Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39, n. 2, CE e 42 CE) devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che una disposizione, quale l'art. 234, comma primo, n. 2, lett. b), dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, in combinato disposto con l'art. 236, comma terzo, della stessa legge, si limiti a prendere in considerazione, ai fini della proroga del periodo di riferimento in cui deve compiersi il periodo di carenza per l'ottenimento di*